

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. LII-bis
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Primo Semestre 2006)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione
ABRUZZO

—————
Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 2006
—————

L'Aquila, 5 settembre 2006



**Ufficio del Garante del Contribuente
della Regione Abruzzo
L'Aquila**

Relazione del primo semestre 2006 - art. 13, comma 12 , della legge del 27 luglio 2000 n. 212.

La presente relazione semestrale sintetizza l'attività, alla quale vengono aggiunte alcune considerazioni di carattere generale sulle funzioni effettivamente svolte nel primo semestre dell'anno 2006.

Il semestre è stato caratterizzato da un incremento del 13% delle istanze rispetto al corrispondente periodo del 2005.

1- Attività svolta :

Nel corso del semestre l'Ufficio ha ricevuto 52 segnalazioni, così suddivise secondo la provenienza delle quattro province della regione:

L'Aquila, numero 16, pari al 31% del totale .

Chieti, numero 12, pari al 23% del totale.

Pescara, numero 2, pari al 4% del totale.

Teramo, numero 20, pari al 38% del totale.

Altre province, numero 2, pari al 4% del totale .

Le nuove segnalazioni suddivise per materie riguardano:

Rimborso, numero 9.

L'attivazione dell'autotutela, numero 19.

Verifiche fiscali, numero 2.

Tributi locali, numero 10.

Disfunzioni scorrettezza prassi amministrativa anomale, numero 0.

Cartelle esattoriali numero 6

Altro, numero 13 .

2- Considerazioni generali:

Come già in precedenza indicato persistono questioni relative ad istanze di rimborso, in parte sollecitamente liquidate dall'Ufficio, mentre in altre occasioni si nota un certo disinteresse, sintetizzato nell'affermazione generica e priva di riferimenti temporali, che la pratica è in liquidazione oppure che sono stati richiesti agli Uffici competenti i fondi relativi. Si lascia pertanto il contribuente nella più assoluta indeterminatezza, nonostante, alle volte, i numerosi anni trascorsi.

Si nota, in genere, una buona disposizione al colloquio da parte degli Uffici, tendenti a considerare nella giusta misura i rilievi del Garante. In genere ogni pratica comporta un certo numero di attività, che si concretizza nella redazione di lettere e risoluzioni che occupano uno spazio temporale di oltre sei mesi tra la ricezione della segnalazione da parte del Contribuente e la soluzione del caso, con la finale informativa all'autore della stessa segnalazione

Non sembra tuttavia che gli Uffici, utilizzino a pieno, il potere di autotutela, nonostante, le segnalazioni del Garante.

Quanto ai rapporti in tema di ICI, è emerso che alcuni comuni, se pure con la massima correttezza, affermano che il Garante non è competente per i tributi locali.

Questa presa di posizione, che ha dei precedenti in un parere dell'Avvocatura dello Stato, non sembra tener conto della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, proprio in tema di ICI, ritenuta un'imposta erariale in quanto emanata dal Parlamento, prima della recente revisione costituzionale.

Nel corso del semestre, L'Ufficio del Garante ha avuto un colloquio con il nuovo Direttore dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila.

Analoghe iniziative programmate presso le altre Agenzia della regione non sono state realizzate, stante la difficoltà di una conferma da parte del Ministero sulle garanzie del rimborso delle spese di missione e trasferta, presso le richiamate Agenzie situate fuori del capoluogo.

Tale situazione è rimasta invariata anche nel primo semestre 2006.

Nel semestre il Presidente, ha effettuato relazioni ed interventi presso Commissioni, Organismi e Istituti Universitari, al fine di far conoscere la funzione e le attività dell'Ufficio del Garante del Contribuente.

Si è notato infatti, che la figura del Garante non è sufficientemente conosciuta presso la platea dei contribuenti e, quindi, sarà compito di questo Ufficio, identificare ogni iniziativa

tesa a questo fine, compatibilmente con le direttive e le disponibilità del Ministero in tema di missioni e trasferta, per le quali si attende una sollecita risposta.

Le medesime conclusioni, possono essere assunte in relazione alle altre più impegnative funzioni demandate al Garante del Contribuente dall'articolo 13 bis, della Legge 27 luglio 2000, numero 212, sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti nel campo della politica fiscale.

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO
DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELL'ABRUZZO
(Prof. Francesco d'Ayala Valva)



